Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 28 aprile 1970 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

1970

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1969, n. **1286**.

Istituzione di un corso speciale serale per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Cesare Correnti » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto professionale di Stato per la industria e l'artigianato « Cesare Correnti » di Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire presso lo stesso istituto un corso speciale serale per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico;

Visto il regolamento del corso, il programma d'insegnamento, i relativi orari e le modalità d'esame;

Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Cesare Correnti » di Milano, è autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad istituire presso l'istituto stesso un corso speciale serale per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico, secondo il regolamento scolastico ed i programmi d'insegnamento annessi al presente decreto limitatamente al triennio 1968-1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 184. — CARUSO

Regolamento delle scuole serali speciali per odontotecnici

Art. 1.

Presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Cesare Correnti » di Milano, istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1953, n. 746, è istituita una scuola serale speciale per odontotecnici su autorizzazione del Ministero della sanità di concerto con quello della pubblica istruzione, allo scopo di consentire a coloro che, sforniti del prescritto titolo (di studio) svolgano pratica professionale nel settore odontotecnico, di regolarizzare la loro posizione, con il conseguimento del diploma richiesto per il legale esercizio dell'attività professionale ai sensi e per gli effetti degli articoli 140 e seguenti del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

Art. 2.

Detta scuola serale speciale ha carattere temporaneo; il funzionamento delle prime classi di ciascun corso di studi potrà essere attuato fino all'anno scolastico 1970-71.

Art. 3.

I corsi della scuola serale speciale per odontotecnici hanno durata di tre anni.

Il profilo professionale, le prove di esame, il programma di studio e il quadro orario delle lezioni sono riportati in allegato e costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Il quadro orario delle lezioni, non può superare in nessun caso le 24 ore settimanali.

Le prove d'esame si svolgono contemporaneamente ed unitamente a quello dei corsi normali, laddove essi esistano.

Art. 4.

Possono essere ammessi ai corsi coloro che:

al momento della iscrizione abbiano una età non inferiore ai 25 anni compiuti o da compiersi alla data del 31 dicembre; abbiano svolto pratica professionale per un periodo di almeno cinque anni, risultante da apposito atto rogato da notaio o da autorità equipollente;

siano in possesso di licenza di scuola media o di scuola secondaria di avviamento professionale o di scuola d'arte.

Coloro che sono provvisti della sola licenza di scuola elementare dovranno sostenere un esame di ammissione, consistente in una prova scritta ed una orale intesa ad accertare la cultura di base del candidato.

Art. 5.

Coloro che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 dovranno presentare, entro il termine che sarà di anno in anno indicato dalla presidenza, domanda in carta legale diretta al preside dell'istituto.

Nella domanda i candidati, oltre il cognome, il nome e il domicilio devono dichiarare sotto la loro personale responsabilità ed a pena di decadenza:

a) di essere cittadino italiano;

b) di avere sempre serbato buona condotta;

c) di non aver avuto e di non avere in corso precedenti penali;

d) di essere di sana e robusta costituzione fisica;

e) di essere iscritto nelle liste elettorali.

La domanda di ammissione al corso deve essere corredata dei seguenti documenti in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita o dichiarazione sostitutiva (art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

b) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva;

c) fotografia firmata dall'interessato ed autenticata;

d) certificato degli studi compiuti;

e) atto pubblico rogato da notaio o da autorità equipollente contenente la dichiarazione circa l'attività professionale svolta.

L'amministrazione dell'istituto si riserva ogni diritto di indagine circa l'attività professionale svolta e dichiarata.

Sulle domande di ammissione decide il preside dell'istituto.

Art. 6.

La frequenza del corso è obbligatoria.

Gli allievi che durante l'anno scolastico siano risultanti assenti per più di un quarto delle lezioni, globalmente considerando tutte le ore di lezione svolte, sono esclusi dalla promozione per scrutinio finale, anche se le assenze risultassero regolarmente giustificate e dalla sessione di esami di abilitazione.

Art. 7.

Le tasse di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono le stesse stabilite per legge per gli istituti professionali per l'industria e l'artigianato.

Il consiglio di amministrazione dell'istituto potrà richiedere il versamento di un contributo di laboratorio nella misura annua che riterrà più opportuna, non superiore a L. 30.000 annue.

Art. 8.

Gli allievi che non otterranno il passaggio al secondo anno e quelli che saranno riprovati agli esami finali, dovranno ripetere l'anno.

Non possono proseguire il corso gli allievi non ammessi o riprovati per due volte consecutive.

Art. 9.

La commissione esaminatrice per gli esami finali è composta da:

a) il capo dell'istituto, presidente;

b) il direttore della sezione odontotecnici;

c) gli insegnanti e gli insegnanti tecnico-pratici del corso;

d) un rappresentante del Ministero della sanità;

e) un medico specialista in odontoiatria e un odontotecnico nominati dal consiglio di amministrazione dell'istituto su proposta del preside.

PROGRAMMA

delle scuole serali speciali per odontotecnici

PROVE D'ESAME

a) *Prova pratica:*

Esecuzione di uno o più lavori scelti dalla commissione esaminatrice fra quelli sottoindicati:

1) montaggio e modellazione di una dentiera completa o parziale su articolatore semplice o anatomico;

2) progettazione ed esecuzione completa, su modello di gesso, di un apparecchio scheletrato;

3) modellazione in cera di elementi vari e di elementi di ponte;

4) costruzione di un apparecchio parziale con ganci di autore;

5) costruzione di un apparecchio parziale ammortizzato con impiego di ammortizzatori, snodi, frizioni e cerniere;

6) costruzione su modello di gesso appositamente preparato, di una protesi fissa singola per protezione e ricostruzione di elementi dentari (corona stampata a due tempi, corona fusa parziale e totale, corona Richmond, corona ed intarsio in porcellana, corona a faccetta, ecc.);

7) costruzione di una protesi di fissazione;

8) costruzione di un apparecchio ortodontico elementare.

Criteri di valutazione:

Se il lavoro raggiunge l'equilibrio biologico, cinematico, meccanico, estetico, viene valutato con punti dal 9 al 10.

Se raggiunge l'equilibrio biologico, cinematico, meccanico, viene valutato con punti dal 7 a 8,9.

Se raggiunge l'equilibrio biologico, meccanico, viene valutato con punti da 6 a 6,9.

Se risulta incompleto o comunque inutilizzabile, viene considerato insufficiente.

b) *Prova orale*:

Il candidato deve dimostrare adeguata conoscenza della tecnologia riguardante la lavorazione delle leghe nobili e speciali, delle resine, delle porcellane e il loro comportamento nel tempo e con l'uso, nonchè la tecnologia di tutti i materiali ausiliari occorrenti alla corretta lavorazione delle protesi dentarie.

Deve dimostrare di conoscere gli impianti e le attrezzature necessarie al funzionamento di un moderno laboratorio odontotecnico.

Deve riconoscere i requisiti biologici, igienici, funzionali, meccanici, cinematici, estetici e fonetici propri delle moderne protesi dentarie.

Deve sapere impostare in modo organico, completo e razionale il piano di lavoro tecnico ed economico per la costruzione di qualsiasi tipo di protesi.

Il candidato deve inoltre conoscere, sia pure sommariamente, la struttura e la funzione dei principali apparati del corpo umano ed in particolare l'anatomia della bocca, la sua fisiologia e le principali anomalie.

Il candidato deve, infine, conoscere le norme fondamentali sulla legislazione sociale, sui rapporti di lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, sull'igiene del lavoro e quelle che regolano le attività delle arti ausiliarie sanitarie e deve sapere effettuare il preventivo e consuntivo di spesa e compilare la relativa fatturazione.

Quadro orario di insegnamento

Materie d'insegnamento	Ore settimanali		
	classe 1ª	classe 2ª	classe 3ª
Cultura generale ed educazione civica	3	2	2
Matematica	3	—	—
Fisica	3	2	—
Chimica	—	2	—
Tecnica professionale	15	8	10
Esercitazioni pratiche	—	10	11
Economia aziendale	—	—	1
	24	24	24

PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO

MATEMATICA

A) *Aritmetica*:

Calcolo con numeri interi, decimali e frazionali - numeri complessi: operazioni e trasformazioni su di essi - sistema metrico decimale - sistema di misura del tempo e degli angoli - sistemi di misure anglosassoni - tabelle di conversione - cenno sugli strumenti di misura - estrazione di radice quadrata - cenno sulla radice cubica - rapporti e proporzioni - grandezze direttamente e inversamente proporzionali: regola del tre semplice con applicazioni alla preparazione di ricette; regole di ripartizione proporzionale e di alligazione diretta e inversa con applicazioni ai problemi su titoli e carature di leghe auree, pesi specifici e applicazioni relative - numeri relativi e operazioni su di essi - cenno sui monomi e polinomi e sul calcolo letterale - proprietà delle uguaglianze e risoluzione di semplici equazioni numeriche e letterali, limitatamente alla risoluzione e all'uso di formule utili di geometria, fisica e tecnologia - tabelle e diagrammi e loro uso.

B) *Geometria*:

Enti geometrici fondamentali - linee piane - rette - segmenti e angoli - posizioni di rette nel piano: ortogonalità e parallelismo - proprietà delle principali figure piane: triangoli, quadrilateri, poligoni regolari e cerchio - uguaglianza, equivalenza e similitudine delle figure piane - misura delle principali figure piane e relative formule - teorema di Pitagora e applicazioni - posizioni reciproche di rette e piani nello spazio - proprietà delle principali figure solide: prismi, piramidi, cilindri, coni e sfere - misure delle principali figure solide e relative formule - semplici applicazioni geometriche a questioni di parallelometria e articolazione.

FISICA

A) *Termologia*:

Cenni sulla costituzione fisica della materia - proprietà dei corpi con particolare riguardo a quelle interessanti l'elasticità e la resistenza dei materiali - calore e sua propagazione - temperatura e sua misura - termometri e scale termometriche: loro conversione - quantità di calore e calorimetri - calori specifici e capacità termica - cenni sulla conduzione termica - dilatazione termica e applicazioni - cambiamenti di stato con particolare riguardo alla fusione e alla solidificazione - applicazioni al ramo.

B) *Meccanica*:

Statica: forza e suoi elementi - cenno sui vettori - equilibrio delle forze - vari casi di scomposizione e composizione delle forze - coppie - equilibrio dei corpi vincolati - momenti - baricentri - macchine semplici limitatamente alla leva e al piano inclinato - applicazioni alla statica mandibolare.

Cinematica: concetti fondamentali di traiettoria, velocità, accelerazione - moto rettilineo uniforme, circolare uniforme e uniformemente vario - cenno sulle curve polari fisse e mobili - applicazioni alla cinematica mandibolare.

Dinamica: i tre princìpi della dinamica - forza centripeta e forza centrifuga: applicazioni - lavoro, energia, potenza e loro misura - principio della conservazione dell'energia: equivalenza fra energia meccanica ed energia termica.

Meccanica dei fluidi: concetto di pressione - princìpi di Pascal e di Archimede e relative applicazioni - pressione atmosferica - applicazioni: barometri, manometri, pompe.

C) *Ottica*:

Luce e concetti elementari sulla riflessione, rifrazione, diffusione, dispersione, fluorescenza, colori - proprietà ottiche dei materiali dentari - microscopio.

D) *Elettrologia*:

La corrente elettrica e il circuito elettrico - resistenze e reostati - legge di Ohm - energia e potenza della corrente - effetto termico e applicazioni ad apparecchi di riscaldamento e di illuminazione - arco voltaico - effetto chimico: dissociazione elettrolitica ed elettrolisi - applicazioni: galvanoplastica e galvanostegia; pile ed accumulatori - cenni di magnetismo ed elettromagnetismo - elettrocalamite e strumenti di misura - induzione elettromagnetica - correnti alternate - dinamo, alternatori e motori elettrici - trasformatori - cenno sulla scarica attraverso i gas.

CHIMICA

A) *Chimica generale e inorganica*:

Cenni sulla costituzione chimica della materia: miscugli, composti, elementi, molecole ed atomi - simboli e formule - valenza - reazioni chimiche - le leggi delle combinazioni chimiche - cenni sulla teoria elettronica e sulla dissociazione elettrolitica - nomenclatura chimica: metalli e metalloidi; ossidi, anidridi, basi, acidi e sali e loro proprietà - cenni di mineralogia - i principali metalloidi e loro derivati di interesse odontotecnico - acqua, idrogeno, ossigeno e ossidazioni - alogeni: cloro, fluoro, acido cloridrico e cloruri - zolfo e suoi composti specie acido solforico e gesso - aria e sua azione chimica - azoto e acido

nitrico - acqua regia - cenni sull'azione chimica dei decappanti e dei fondenti - fosforo, fosfati e loro relazione con i cementi dentari - silicio - silicati e loro relazione con le porcellane e i materiali refrattari - carbonio e suoi composti inorganici.

Metalli di interesse odontotecnico dal punto di vista chimico con cenni sui minerali che li contengono e sui metodi di estrazione - metalli in lega per odontoiatria - cenni sull'affinazione dei preziosi e sulla loro estrazione delle leghe.

B) *Chimica organica:*

Carbonio e sue proprietà - struttura chimica dei composti organici - composti aciclici e ciclici - classificazione dei composti organici - composti di particolare interesse nel ramo: idrocarburi; acetilene; petroli - gas illuminante - benzene - caucciù ordinari e dentari - cenni sugli alcooli, le aldeidi e gli acidi organici - cere - idrati di carbonio: cellulosa e celluloide - cenni sulla polimerizzazione e sulle resine sintetiche.

TECNICA PROFESSIONALE

Tecnologia professionale:

Proprietà generali dei corpi: tecnologiche, meccaniche e d'uso, fisiche e chimiche - modelli e impronte - materiali plastici e plasticità irreversibile - materiali plastici a plasticità reversibile - materiali sintetici per impronta - cenni di metallografia confezione delle leghe - struttura delle leghe - proprietà generali delle leghe - esame macrografico e microscopico - equilibrio delle leghe, analisi tecniche e diagrammi di stato - esami di particolari diagrammi di equilibrio di leghe protesiche, leghe eutettifere, soluzioni solide - relazioni fra la microstruttura e le proprietà generali delle leghe - materiali metallici per la confezione delle protesi: leghe d'oro da lavoro, acciai e stelliti - materiali metallici ausiliari, amalgame, leghe da stampaggio, leghe tecniche - metallotecnica: lavorazione a freddo - lavorazione a caldo - caucciù - resine - porcellane.

Comportamento dei materiali protesici nel tempo e con l'uso - correzione dei materiali metallici nella bocca - alterazioni delle materie plastiche - caratteristiche elastiche dei materiali odontotecnici - apparecchiature per fusioni di precisione in leghe nobili - apparecchi per galvanoplastica e lavori isodromici forni per porcellane - studio sulla esecuzione e indirizzo tecnico per confezione della protesi sociale e di classe.

Laboratorio tecnologico:

L'ambiente di lavoro - strumenti e apparecchiature elementari: nomenclature e norme pratiche per il loro corretto uso - strumenti di misura e loro uso - semplici problemi di tracciatura nel piano e nello spazio - esercitazioni semplici varie - descrizione delle apparecchiature di lavoro e norme pratiche per l'uso - impianti fissi di laboratorio - le sorgenti di calore - apparecchiature speciali da laboratorio - articolatori registrabili - parallelometri - impianti per la lavorazione di acciai e stelliti.

Studio delle tecniche razionali di lavoro per la confezione di protesi fisse di ricostruzione di elementi singoli - studio delle tecniche razionali di lavoro per la confezione di protesi mobili.

ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA, BIOMECCANICA E PROTESI APPLICATA

Biologia umana:

La cellula e le sue proprietà - tessuto epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso, sangue - sistema scheletrico, articolare, muscolare e nervoso - organi dei sensi - cenni sulla morfologia e funzione dei principali organi ed apparati del corpo umano: apparato respiratorio, circolatorio, digerente ed urinario.

Anatomia dell'apparato masticatorio:

Ossa mascellari e volta palatina - articolazione temporo-mandibolare: struttura e funzione - muscoli masticatori e loro antagonisti - movimenti della mandibola - cavità orale - embriologia dei denti - morfologia dei denti - struttura del dente e del paradenzio - formula dentaria - dentizione decidua e permanente - arcate dentarie - occlusione - modificazioni che sopravvengono in seguito alla perdita di uno o più denti.

Igiene:

Concetto di salute e di malattia - cause esterne di malattia - batteri e malattie batteriche - igiene personale e del vestiario - igiene dell'ambiente di vita e di lavoro.

Biomeccanica e protesi applicata:

Sollecitazioni meccaniche dei denti: carichi verticali e trasversali - relazioni intermascellari - modificazioni dell'apparato masticatorio in seguito all'invecchiamento: eruzione passiva, migrazione, inclinazione, perdita dei denti - alterazioni dei rapporti articolari e cranio-mandibolari conseguenti all'invecchiamento - cenni sulla patologia del dente e del paradenzio in rapporto alle sollecitazioni meccaniche dei denti - occlusione traumatica, anatomia della bocca edentula - classificazione delle arcate dentarie e parzialmente edentule - concetti generali sulla protesi dentaria - elementi costitutivi e caratteristiche generali degli apparecchi di protesi - funzioni della protesi dentaria: funzione estetica, fonetica, integrazione della capacità masticatoria - requisiti igienici della protesi - riequilibrio delle arcate dentali - classificazione biologica degli apparecchi protesici - direttive per la costruzione dei diversi tipi di protesi - esecuzione dei diversi tipi di protesi su progettazione del medico odontoiatra.

Classificazione biologica degli apparecchi protesici: protesi chirurgica - protesi ortodontica - protesi di ricostruzione: intarsi, corone parziali, corone totali con e senza spalla, denti a perno - protesi di sostituzione: totale, parziale: rimovibile ad appoggio mucoso, paradontale, misto; fissa - protesi di fissazione impianti.

MODELLAZIONE E DISEGNO

Modellazione:

Lezioni introduttive riguardanti l'anatomia e la morfologia di ciascun dente.

Modellazione in cera dei denti singoli nella scala 2/1 - modellazione in gesso dei denti singoli nella scala 2/1 - modellazione in gesso dei denti singoli nella scala 1/1.

Ricostruzione in cera di arcate parzialmente e totalmente edentule in occlusione centrica - ricostruzione in cera di elementi singoli parzialmente distrutti.

Disegno:

Rassegna dei principali problemi di disegno geometrico delle linee fino alle sezioni coniche - proiezioni ortogonali espresse nella maniera più semplice, dalla proiezione del punto sui tre piani principali alla rappresentazione di oggetti per ribaltamenti successivi - i denti - rappresentazione di arcate a semplice scopo dimostrativo della disposizione dei denti distinti per gruppi - appunti e figure dimostrative - disegno dei 32 denti nelle cinque superfici - disegno di semplici apparecchi di protesi fissa e mobile - disegno di singoli elementi dentari ricostruiti e di arcate parzialmente e totalmente edentule ricostruite con protesi di vario tipo e materiale avente lo scopo di illustrare le relazioni tecniche sviluppate durante le lezioni di tecnologia.

ESERCITAZIONI PRATICHE

Esercitazioni di tracciatura e squadratura di blocchetti di gesso e formatura di figure geometriche con piccoli incastri - colatura di modelli in diversi materiali da impronta - esercizi di piegatura di fili di vario diametro - piccoli esercizi di limatura - esercizi di contorno su lastra di ottone da mm. 0,30 - modellazione in cera della serie di 16 denti - esercizi di modellazione in cera di denti su modelli parzialmente edentuli.

Lavorazione a freddo dei metalli e confezione di corone stampate - esercitazioni di saldatura dei metalli a fiamma ed elettricamente - esercizi di fusione dei metalli a fiamma ed elettricamente - modellazione in cera su modelli parzialmente edentuli - lavorazione delle materie plastiche - stampaggio di corone metalliche - esercitazione di ancoraggi cementati - protesi fissa: ponti igienici, estetici, funzionali - protesi mobili in materiali plastici - protesi mobile semplice in metallo - confezioni di corone in resina - montaggio di apparecchi completi finiti in materia plastica - protesi parziale scheletrica - perfezionamento fino alla autonomia del lavoro - lavori per l'ambulatorio e lo archivio della scuola - soluzioni protesiche particolari (protesi ammortizzata, isodromia, porcellana, ecc.) - protesi ortodontica.

ECONOMIA AZIENDALE

Calcoli percentuali - interesse e sconto - cenni sulla compravendita: modalità, pagamento, fattura - la cambiale e gli altri titoli di credito affini - azienda odontotecnica e sua amministrazione - inventari - preventivi - concetto di spese generali e particolari - tenuta della contabilità - scritture computistiche in partita semplice - registri indispensabili per le piccole aziende - tributi e assicurazioni sociali.

Il preside: MICHELI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1969, n. **1287.**

Modificazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, n. 494, concernente l'ospedale « S. Maria della Stella », con sede in Orvieto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1969, n. 494, con il quale l'ospedale « S. Maria della Stella », con sede in Orvieto (Terni), è stato dichiarato ente ospedaliero, ai sensi della citata legge n. 132;

Rilevato che nel suddetto provvedimento, per mero errore materiale, non si è tenuto conto dei decreti con i quali sono state approvate modificazioni allo statuto dell'ospedale di Orvieto, e precisamente il regio decreto 15 aprile 1938 ed il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1958;

Considerato che occorre procedere alla modifica del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, inserendo nel provvedimento, ove necessario, i decreti summenzionati;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, n. 494, con il quale l'ospedale « S. Maria della Stella » di Orvieto (Terni) è stato dichiarato ente ospedaliero, è modificato nel modo che segue:

a) nelle premesse, dopo le parole « regio decreto 25 marzo 1935 », sono aggiunte le parole « e successive modificazioni »;

b) nel dispositivo, dopo le parole « regio decreto 25 marzo 1935 », sono aggiunte le parole « modificato con regio decreto 15 aprile 1938 e con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1958, registro n. 20 Interno, foglio n. 186.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 177. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1969, n. **1288.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Principessa di Piemonte », con sede in Taurianova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Reggio Calabria in data 1° giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Principessa di Piemonte » di Taurianova, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 31 marzo 1932, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Principessa di Piemonte », con sede in Taurianova (Reggio Calabria), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Reggio Calabria;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Taurianova;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 31 marzo 1932, modificato con regio decreto 10 novembre 1932 e con regio decreto 15 novembre 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 174. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1970, n. **181.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Cingoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Macerata in data 24 gennaio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Cingoli è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 9 febbraio 1882;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile con sede in Cingoli (Macerata), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Macerata;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Cingoli;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 9 febbraio 1882.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 175. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1970, n. **182**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Acqui Terme.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il regio decreto 4 marzo 1909, con il quale è stato approvato lo statuto dell'ospedale-orfanotrofio di Acqui Terme, modificato con regio decreto 24 febbraio 1939 e con regio decreto 26 ottobre 1939, dal quale risulta che l'istituzione persegue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali;

Visto il decreto del medico provinciale di Alessandria in data 14 maggio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Acqui Terme è stato classificato ospedale generale di zona;

Visti i verbali in data 28 ottobre 1968, 22 novembre 1968 e 2 maggio 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Acqui Terme (Alessandria), è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente predetto è costituito da:

A) *Immobili*:

1) edifici adibiti al ricovero ed alla cura degli infermi, siti in Acqui Terme, via Alessandria n. 1, indicati in catasto alla partita n. 930, foglio n. 28, numeri 28, 44, 340, 341, 47, 48, 75, 343, 79; e alla partita n. 4972, foglio n. 28, numero princ. 412.

2) beni immobili reddituali:

fabbricato con alloggi e negozi, sito in Acqui Terme, via Mazzini n. 2, indicato in catasto alla partita n. 519, foglio n. 28, numero princ. 102, sub 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11;

alloggio sito in fabbricato ubicato in Savona alla via Oxilia n. 3, indicato in catasto alla partita n. 7886, foglio n. 56, mappale 116/3.

B) *Mobili*:

Beni mobili, attrezzature, arredi, etc., indicati nell'inventario allegato sub *G* ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire all'ente ospedaliero, per un valore approssimativo di L. 33.602.250;

C) Altri beni destinati a beneficio dell'ospedale (titoli di Stato . . . . .), quali risultano indicati nell'allegato sub *D* ai verbali della commissione sopra detta.

Il medico provinciale di Alessandria, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 179. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970, n. **183**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Castelfranco Emilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visti il regio decreto 5 maggio 1887, con il quale è stato approvato lo statuto dell'istituzione « Ricovero-ospedale » di Castelfranco Emilia, dal quale risulta che l'ente persegue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali, ed il regio decreto 5 settembre 1938, con il quale sono state apportate modificazioni al predetto statuto;

Visto il decreto del medico provinciale di Modena in data 31 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Castelfranco Emilia è stato classificato ospedale generale di zona;

Visto il verbale della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Castelfranco Emilia (Modena), è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero è costituito da:

Attività:

a) area indicata al mappale n. 68, comprendente gli edifici adibiti a padiglioni di degenza per le divisioni di chirurgia ed ostetrica-ginecologia, nonchè a servizi sanitari ed amministrativi ed a portineria e poliambulatorio (mappale 86), gravata di servitù di passaggio in favore della casa di riposo;

b) area indicata al mappale n. 50, gravata di servitù di passaggio in favore della casa di riposo;

c) area indicata al mappale n. 49, gravata di servitù di passaggio in favore della casa di riposo;

d) area indicata al mappale n. 87, gravata di servitù di passaggio in favore della casa di riposo;

e) area indicata al mappale n. 88, gravata di servitù di passaggio in favore della casa di riposo;

f) area indicata al mappale n. 85, gravata di servitù di passaggio in favore della casa di riposo;

g) area indicata al mappale n. 84, comprendente: fabbricati adibiti a reparto di degenza divisione di medicina ed a lavanderia (mappale n. 118) gravata di servitù di passaggio in favore della casa di riposo;

h) area indicata al mappale n. 98, gravata di servitù di passaggio in favore della casa di riposo;

i) area indicata al mappale n. 91 sub/*b*, comprendente il fabbricato adibito a camera mortuaria (mappale n. 92) gravata di servitù di passaggio in favore della casa di riposo;

l) diritto di costruire sul terreno di cui al mappale n. 84, anche in collegamento diretto dell'edificio della casa di riposo;

m) mobili ed attrezzature - in atto destinati al funzionamento dell'ospedale - specificatamente elencati nell'allegato al verbale della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero, per un valore approssimativo di L. 40.263.150.

Passività:

a) mutuo passivo con il comune di Castelfranco Emilia per L. 300.000 (trecentomila);

b) mutuo passivo contratto con il comune di Castelfranco Emilia per L. 155.000 (centocinquantacinquemila);

c) mutuo passivo di L. 40.000.000 (quarantamilioni) contratto con la Cassa depositi e prestiti;

d) mutuo passivo di L. 70.000.000 (settantamilioni) contratto con la Cassa depositi e prestiti;

e) mutuo passivo di L. 12.000.000 (dodicimilioni) contratto con la Banca popolare cooperativa di Castelfranco Emilia.

Il medico provinciale di Modena, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 178. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970, n. **184.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « S. Giuseppe e Melorio », con sede in Santa Maria Capua Vetere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Caserta in data 24 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità l'ospedale « San Giuseppe e Melorio » di Santa Maria Capua Vetere, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 28 settembre 1940;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « S. Giuseppe e Melorio », con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Caserta;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 28 settembre 1940.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 176. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1969.

Istituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dovere procedere alla costituzione dei comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 5 della legge sopracitata;

Viste le designazioni degli enti e delle amministrazioni interessate;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'ufficio del medico provinciale di Trento è istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Trentino-Alto Adige e così composto:

Presidente:

Grigolli dott. Giorgio, Presidente della Regione Trentino-Alto Adige.

Componenti:

Fronza dott. Bruno, assessore alla sanità della Regione Trentino-Alto Adige;

Lanzafame dott. Salvatore, medico provinciale di Trento;

Gregori dott. Arturo, ufficiale sanitario del comune di Trento;

Marzagalli dott. Vincenzo, provveditore regionale alle opere pubbliche del Trentino-Alto Adige;

Palazzi ing. Guido, capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile del Trentino-Alto Adige;

Riccamboni dott. Ivo, direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trento;

Cadrobbi dott. Bruno, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trento;

Hilscher ing. Herbert, esperto meteorologo;

Slomp geom. Tullio, ispettore di zona e comandante provinciale dei vigili del fuoco di Trento;

Scuri ing. Luigi, direttore della sezione di Trento dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Nobile dott. Arrigo, capo dell'ispettorato medico del lavoro nella Regione Trentino-Alto Adige;

Gebert-Deeg ass. Waltraud, rappresentante delle province della Regione Trentino-Alto Adige;

Fiorentini Agnese, rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

Bernardi ing. Bruno, presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento;

Kubiceck ing. Ottone, esperto designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.

Segretario:

Vella dott. Carmelo, direttore di divisione, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Bolzano.

Il comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti e di categorie interessate; dovrà inoltre sentire i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle province e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Art. 2.

Ai componenti estranei alla amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento di missione, viene attribuito l'ex coefficiente 670.

L'onere per il pagamento dei gettoni di presenza e delle eventuali indennità di missione ai componenti estranei all'amministrazione graverà sul capitolo 1063 del bilancio del Ministero della sanità, nell'ammontare presunto di L. 200.000 (duecentomila) per l'anno finanziario in corso.

Per gli anni 1970 e 1971 graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio nell'ammontare presunto di lire 1.000.000 (un milione) per ciascuno esercizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 agosto 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1970
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 204

(3281)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. R.D.B. Sud Laterbeton, stabilimento di Roseto degli Abruzzi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. R. D. B. Sud Laterbeton, stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo) ha in corso operazioni di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro e lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla società sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. Sud Laterbeton, stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo), del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della società medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 luglio 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
CARON

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(3286)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1970.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Arquata del Tronto.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Ascoli Piceno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 16 luglio 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Arquata del Tronto;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè per la sua naturale configurazione montana comprendente la catena del monte Vettore e dei monti della Laga, ricca di pascoli e di boschi di castani, forma quadri naturali di grande rilievo e bellezza godibili dalle strade lungo la vallata del Tronto, nei quali si inseriscono anche, quale elemento determinante, gli antichi agglomerati urbani con i loro monumenti;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ascoli Piceno.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Arquata del Tronto provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della sua affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 marzo 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ascoli Piceno

L'anno 1968 ed il giorno 16 luglio regolarmente convocata dal presidente a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, si è riunita presso la sede dell'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno alle ore 10, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia.

(*Omissis*).

Dopo breve discussione si passa alla votazione per il vincolo separato di ciascun comune.

A) ARQUATA DEL TRONTO

La commissione con il voto favorevole del sindaco, constatato che l'intero territorio del comune di Arquata del Tronto ha le caratteristiche previste dai n.ri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Arquata del Tronto l'intero territorio del comune stesso per le sue notevoli caratteristiche paesaggistiche e panoramiche, comprendente la massiccia catena del Vettore, dei monti della Laga, che costituiscono quadri naturali di particolare interesse e bellezze pubblicamente godibili dalle strade lungo la vallata del Tronto.

(3365)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1970.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località San Donato in Poggio nel comune di Tavarnelle Val di Pesa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti:

Considerato che la commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 novembre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge precitata, la località di San Donato in Poggio, frazione del comune di Tavarnelle Val di Pesa;

Considerato che il verbale della suddetta commissione provinciale è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Tavarnelle Val di Pesa;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un ambiente prevalentemente silvano formato in gran parte da boschi di retinosa in cui si aprono ampi spazi coltivati ad oliveto e vigneto. Al centro di tale territorio così schiettamente naturale è il borgo fortificato di S. Donato in Poggio.

Decreta:

La località di San Donato in Poggio del comune di Tavarnelle Val di Pesa ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata nel modo seguente: dalla località case Uccellino fino alla confluenza del Borro Argennino a quota 228, Borro Argennino dalla confluenza nella Pesa fino alla sua sorgente e da questo punto seguendo il confine comunale e il Borro Molinuzzo fino a quota 288, da qui si segue una strada poderale per case Campolungo quota 356, casa Nova, q. 355, casa Capanna, casa Corcio bivio sulla strada provinciale San Donato in Poggio Sambuca, e poi la strada vicinale che si stacca a nord del bivio suddetto e va attraverso i boschi a casa Uccellino.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

La soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Tavarnelle Val di Pesa provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 marzo 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Firenze

Il giorno 22 novembre 1968 nei locali della soprintendenza ai Monumenti in palazzo Pitti, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali;

(*Omissis*).

E' quindi posta in discussione la proposta di tutela di una area adiacente l'abitato di S. Donato in Poggio, frazione del comune di Tavarnelle Val di Pesa.

(*Omissis*).

La commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, considerando che la zona posta in comune di Tavarnelle Val di Pesa dalla località case Uccellino fino alla confluenza del Borro Argennino a quota 228, Borro Argennino dalla confluenza nella Pesa fino alla sua sorgente e da questo punto seguendo il confine comunale ed il borro Molinuzzo fino a quota 288, da qui si segue una strada poderale per case Campolungo quota 356, casa Nova, quota 355, casa Capanna, casa Corcio bivio sulla strada provinciale San Donato in Poggio Sambuca, e poi la strada vicinale che si stacca a nord del bivio suddetto e va attraverso i boschi a' casa Uccellino, decide che il territorio sopra descritto debba essere incluso negli elenchi delle cose immobili da tutelare ai sensi della legge n. 1497, art. 1, comma 4.

(3366)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1970.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione alla preparazione di rimedi omeopatici nell'officina della ditta Conte Cesare Mattei. sita in Bologna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 2042 in data 17 febbraio 1958, con il quale l'officina della ditta Conte Cesare Mattei, con sede in Bologna, via Strada Maggiore n. 46, fu ritenuta idonea alla preparazione dei sottoelencati rimedi omeopatici con espresso decreto di vendita dei medesimi sul territorio nazionale, salvo specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 62 del testo unico delle leggi sanitarie:

Antiangioitico: granuli, liquido, pomata;
Antiscrofoloso: granuli, liquido, pomata;
Caesar: granuli, liquido, pomata;
Antilinfatico: granuli, liquido, pomata;
Vermifugo: granuli, liquido, pomata;

Vista la lettera in data 29 dicembre 1969, con la quale la ditta predetta informa di aver deciso la cessazione di ogni attività produttiva dei prefati rimedi con decorrenza 31 dicembre 1969, e di aver chiuso in pari data l'officina farmaceutica sopracitata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, all'officina farmaceutica della ditta Conte Cesare Mattei, con sede in Bologna, via Strada Maggiore n. 46, l'autorizzazione alla preparazione di rimedi omeopatici rilasciata con decreto ACIS n. 2042 in data 17 febbraio 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Bologna è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 28 marzo 1970

p. *Il Ministro*: DE MARIA

(3282)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Firenze

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1683 in data 2 aprile 1970 il geom. Ettore Raffuzzi è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Firenze in sostituzione dell'avv. Nicola Pinto dimissionario.

(3298)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Maria Vittoria Gropallo, nata a Genova il 23 luglio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Genova il 19 febbraio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3296)

La dott.ssa Giuliana Lama, nata a Napoli il 16 febbraio 1941, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Napoli il 13 novembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3297)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conferimento di ricompense ai benemeriti della salute pubblica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872;
Visto il regio decreto 25 febbraio 1886, n. 3706;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;
Udita la commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense « Ai benemeriti della salute pubblica »;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

E' conferita la medaglia d'oro « Ai benemeriti della salute pubblica » a:

Caronna dott. Caio Mario, ispettore generale medico;
Iliceto dott. Nicola, ispettore generale medico;
Piccoli dott. Federico, ispettore generale medico;
Potenza dott. Gaetano, ispettore generale medico.

E' conferita la medaglia d'argento « Ai benemeriti della salute pubblica » a:

Nucciotti prof. dott. Leonello;
Di Salvo dott. Paolo;
Brancato dott. Giorgio.

E' conferita l'attestazione « Ai benemeriti della salute pubblica » al signor Vincenzo Grafato.

Il Ministro per la sanità proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1970

SARAGAT

RIPAMONTI

(3186)

Conferimento di ricompense al merito della sanità pubblica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;
Visto l'art. 2 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;
Udita la commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense al merito della sanità pubblica;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

E' conferita la medaglia d'oro « Al merito della sanità pubblica » a:

Ademollo prof. dott. Aldo;
Barbagallo dott. Giuseppe, magg. gen. medico;
Bonavolontà prof. Pino, alla memoria;
Cambosu prof. Giovanni;
Ghersi Eugenio, ten. gen. medico;
Grosso dott. Luigi Leone, alla memoria;
La Rocca prof. Vincenzo, magg. gen. medico;
Maggiorelli prof. dott. Enzo, magg. gen. chim. farmacista;
Migone prof. Luigi;
Patti prof. Michele, magg. gen. medico;
Righi Riva dott. Pietro, alla memoria;
Saitta dott. Giuseppe, magg. gen. medico;
Zilioli dott. Luigi, alla memoria.

E' conferita la medaglia d'argento « Al merito della sanità pubblica » a:

Bonavolontà prof. Aldo;
Della Pietra dott. Vittorio.

E' conferita la medaglia di bronzo « Al merito della sanità pubblica » a:

Glielmi dott. Nicola.

Il Ministro per la sanità proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI

(3183)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Monteroni d'Arbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1970, il comune di Monteroni d'Arbia (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.266.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3799)

Autorizzazione al comune di Roccavaldina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1970, il comune di Roccavaldina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3800)

Autorizzazione al comune di Scaletta Zanclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1970, il comune di Scaletta Zanclea (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3801)

Autorizzazione al comune di S. Teodoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1970, il comune di S. Teodoro (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3802)

Autorizzazione al comune di Savoca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1970, il comune di Savoca (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3803)

Autorizzazione al comune di Alessandria del Carretto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1970, il comune di Alessandria del Carretto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.092.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3804)

Autorizzazione al comune di Cellino S. Marco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1970, il comune di Cellino S. Marco (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.797.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3805)

Autorizzazione al comune di Collepasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1970, il comune di Collepasso (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.041.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3806)

Autorizzazione al comune di Latiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1970, il comune di Latiano (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 257.930.959, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3807)

Autorizzazione al comune di Liveri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1970, il comune di Liveri (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.146.498, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3808)

Autorizzazione al comune di Lisciano Niccone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1970, il comune di Lisciano Niccone (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.184.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3809)

Autorizzazione al comune di Montegallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1970, il comune di Montegallo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.120.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3810)

Autorizzazione al comune di Magione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1970, il comune di Magione (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.580.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3811)

Autorizzazione al comune di Rapagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1970, il comune di Rapagnano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.543.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3812)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Vado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1970, il comune di Sant'Angelo in Vado (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.809.908, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3813)

Autorizzazione al comune di San Leo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1970, il comune di San Leo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.710.902, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3814)

Autorizzazione al comune di Torre di Ruggiero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1970, il comune di Torre di Ruggiero (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.819.846, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3815)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1970

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1970 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 marzo 1970 - Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1969			13.570		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	1.431.617			
	residui	148.672			
	Totale		1.580.289		
Accensione di prestiti	competenza	128.210			
	residui	69			
	Totale		128.279		
Spese correnti	competenza			1.429.437	
	residui			153.458	
	Totale				1.582.895
Spese in conto capitale	competenza			164.932	
	residui			45.803	
	Totale				210.735
Rimborso di prestiti	competenza			307	
	residui			19.816	
	Totale				20.123
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		1.904.403		1.220.504	
Conti correnti		4.778.921		3.465.705	
Incassi da regolare		1.091.930		1.024.353	
Altre gestioni		3.327.547		2.757.928	
	Totale		11.102.801		8.468.490
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		316		291	
Pagamenti da regolare		91.169		51.252	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		76.749		612.706	
Altri crediti		2.065.395		4.098.089	
	Totale		2.233.629		4.762.338
	Totale complessivo		15.058.568		15.044.581
Fondo di cassa al 31 marzo 1970			—		13.987
	Totale a pareggio		15.058.568		15.058.568

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 marzo 1970 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		13.987	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	940		
Pagamenti da regolare	196.994		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	1.107.997		
Altri crediti	3.509.554		
Totale crediti		4.815.485	
In complesso			4.829.472
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	4.264.383		
Conti correnti	3.465.516		
Incassi da regolare	311.288		
Altre gestioni	1.037.308		
Totale debiti			9.078.495
Situazione del Tesoro (passività)			4.249.023

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 marzo 1970 L. 216.543 milioni.

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale del Tesoro: S. VIAGGIO

(4066)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

PROVVISORIA **SITUAZIONE AL 31 MARZO 1970** PROVVISORIA

ATTIVO

Oro in cassa	L.	1.861.489.676.146 —
Cassa	»	32.097.723.597 —
Portafoglio su piazze italiane	»	1.244.184.016.809 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	335.739.575 —
Anticipazioni	»	1.409.759.923.738 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	3.825.000.000 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	934.280.247.720 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	2.824.988.129.284 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	1.200.348.304.967 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	481.748.245.438 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	82.865.940.408 —
Spese	»	21.815.712.420 —
	L.	10.436.738.660.103 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	10.612.092.436.722 —
	L.	21.048.831.096.825 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	1.769.463.816 —
TOTALE GENERALE	L.	21.050.600.560.641 —

PASSIVO

Circolazione	L.		5.754.864.562.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		55.739.771.329 —
Depositi in conto corrente liberi	»		64.460.958.448 —
Conti correnti vincolati	»		3.056.275.910.044 —
Creditori diversi	»		1.458.254.899.650 —
Saldo rendite e spese del precedente esercizio, prima delle scritturazioni di chiusura	»		6.400.217.476 —
Rendite del corrente esercizio	»		22.715.726.606 —
	L.		10.418.712.045.553 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	10.303.754.689 —	
Fondo di riserva straordinario	»	7.422.859.861 —	
			18.026.614.550 —
	L.		10.436.738.660.103 —
Depositanti	»		10.612.092.436.722 —
	L.		21.048.831.096.825 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.769.463.816 —
TOTALE GENERALE	L.		21.050.600.560.641 —

(4067) *Il Governatore* CARLI *Il Ragioniere Generale* PESCATORE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso per esami a due posti di vice ragioniere in prova

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Ritenuto che occorre bandire un concorso per esami a due posti di vice ragioniere in prova;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a due posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale contabile della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di abilitazione del corso superiore dell'istituto tecnico (sezione commerciale e ragioneria);

diploma di licenza rilasciato dagli istituti commerciali (perito e ragioniere commerciale) conseguito a termini degli attuali ordinamenti scolastici;

diploma di istituto tecnico (sezione ragioneria) conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori.

Sono ammessi a partecipare al concorso, ai sensi dell'articolo 173 del testo unico n. 3 su citato, anche gli impiegati della carriera esecutiva dell'amministrazione statale che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano, alla data di pubblicazione del presente decreto, qualifica non inferiore a quella di archivista, e siano muniti del diploma di istruzione secondaria di 1° grado.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (via Monzambano n. 10, Roma) entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda anzidetta il candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi sede che verrà loro assegnata, essendo a conoscenza che in caso contrario, verranno per legge, dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4, punto 6).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere le documentazioni relative al presente concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato a 55 anni, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, i ciechi, i sordomuti, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 32 è inoltre aumentato, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 7.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie appresso elencate.

Le prove scritte di svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo della amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti:

a) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

b) passaporto;

c) porto d'armi;

d) tessera postale;

e) patente di guida;

f) carta d'identità;

g) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 10.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra gli impiegati dell'amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore generale, e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, e due impiegati della carriera direttiva della amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

La nomina ai posti messi a concorso sarà conferita secondo l'ordine della graduatoria e con la osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dà leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini i concorrenti che abbiano superato la prova orale e che appartengano alle categorie degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra o assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e degli invalidi civili e del lavoro dovranno far pervenire alla direzione generale dell'A.N.A.S. entro trenta giorni dalla data della richiesta che sara loro rivolta dalla direzione generale medesima, le certificazioni previste dalle vigenti disposizioni atte a documentare l'appartenenza alle categorie suindicate.

Art. 13.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni 30, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine e di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 400, dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui produzione, in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal Segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 400, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari e civili, per gli invalidi per servizio o del lavoro, per gli invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado dell'invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica di un sanitario di sua fiducia.

7) stato matricolare militare in data recente.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova, e chi sia inquadrato nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali può limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovrà esibire su carta bollata da L. 400, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Chi sia indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

Dei documenti che saranno pervenuti alla direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto, ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 16.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui all'art. 8, comma terzo, del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 17.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova solo se avranno presentato nel termine di cui all'art. 13 i documenti prescritti.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 18.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale con qualifica iniziale della carriera di concetto.

Art. 19.

A chi provenga da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono in quanto applicabili le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 20.

Programma di esame

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo;

2) principi di economia politica e di scienza delle finanze;

3) computisteria, ragioneria delle aziende pubbliche e private. Nozioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato.

Sono oggetto della prova orale, oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.;

3) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 27 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1970
Registro n. 4, *foglio n.* 7

(Schema della domanda)

Alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (*A.N.A.S.*) - Via Monzambano n. 10 - ROMA

. l . . sottoscritt . . (cognome e nome) . . chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso per esami a due posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale contabile della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat . . . a . . . . il . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt . . . nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di . . . . . . rilasciato dall'istituto . . . . di . . . . . . dell'anno scolastico . . . .;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . . .

g) di essere residente a . . . . . . via . . . .; (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo a cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente . . . .;

i) di non aver prestato servizio come impiegat . . . presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego, qualora questo fosse cessato).

Dichiara inoltre di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza gli verrà assegnata.

Con osservanza

. . . ., lì . . . .

. . . .
(firma)

Autentica della firma.

(3491)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste (Circolare 13 aprile 1970).

Sono disponibili presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, n. 40 (quaranta) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste. già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente e rispettivamente alla direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla direzione generale per il personale militare della Marina e alla direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa direzione generale entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eveventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

In considerazione delle attuali esigenze di personale dei singoli dipendenti uffici periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ritiene di poter escludere ogni possibilità che i sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile vengano destinati in servizio ad uffici del Lazio, della Campania e della Puglia.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

(3778)

Diario della prova scritta del concorso per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di dieci tenenti del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici farmacisti.

La prova scritta del concorso per la nomina di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici farmacisti, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969, avrà luogo in Roma presso il Centro studi e ricerche della sanità militare, via S. Stefano Rotondo n. 4, nel giorno 20 maggio 1970, alle ore 8,30.

(3869)

Modifica al diario della prova scritta del concorso per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di cento tenenti del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici.

La prova scritta del concorso per la nomina di cento tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969, avrà luogo presso l'ospedale militare principale « Celio » in Roma, piazza Celimontana n. 50, il giorno 18 maggio 1970, alle ore 8,30 anzichè il giorno 4 maggio dello stesso anno.

(3870)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione delle commissioni medica e giudicatrice dei concorsi a posti di operaio specializzato di 1ª categoria in prova presso la Zecca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 4 agosto 1969, n. 55923, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1969, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 74, con il quale sono stati indetti i seguenti concorsi a posti di operaio di 1ª categoria specializzato in prova presso la Zecca, con le qualifiche contemplate nella tabella *C* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 309: concorso a due posti di conduttore di macchine automatiche e semiautomatiche per la fabbricazione di monete; concorso a due posti di contatore, pesatore e verificatore di monete; concorso a un posto di montatore di virole e coni di monete; concorso a un posto di preparatore specializzato di laboratori chimici e tecnologici; concorso a un posto di pantografista; concorso a due posti di tempratore; concorso a tre posti di tornitore di metalli; concorso a due posti di conducente di automezzi; concorso a due posti di stampatore e patinatore di medaglie;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 309;

Decreta:

Art. 1.

Per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere dei candidati ai concorsi a posti di operaio di 1ª categoria specializzato in prova presso la Zecca con le seguenti qualifiche: due posti di conduttore di macchine automatiche e semiautomatiche per la fabbricazione di monete; due posti di contatore, pesatore e verificatore di monete; un posto di montatore di virole e coni di monete; un posto di preparatore specializzato di laboratori chimici e tecnologici; un posto di pantografista; due posti di tempratore; tre posti di tornitore di metalli; due posti di conducente di automezzi; due posti di stampatore e patinatore di medaglie, indetti con decreto ministeriale 4 agosto 1969, n. 55923, è costituita, a norma dell'art. 5 del decreto medesimo, la seguente commissione:

Presidente:

Guarino dott. Ariberto, ispettore generale del Tesoro, direttore della Zecca.

Membri:

Cupi dott. Antonino, medico, in servizio presso la Zecca;
La Vigna dott. Eugenio, ten. col. medico presso il comando generale della Guardia di finanza.

Segretario:

Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Art. 2.

Per l'accertamento dell'abilità professionale dei candidati ai concorsi di cui al precedente art. 1 sono costituite, a norma dell'art. 6 del citato decreto ministeriale 4 agosto 1969, le seguenti commissioni:

Concorsi a due posti di conduttore di macchine automatiche e semiautomatiche per la fabbricazione di monete; due posti di contatore, pesatore e verificatore di monete; un posto di montatore di virole e coni di monete:

Presidente:

Guarino dott. Ariberto, ispettore generale del Tesoro, direttore della Zecca.

Membri:

Bilancini ing. Lucio, vice direttore tecnico della Zecca;
Girlanda cav. uff. Mario, capotecnico capo della Zecca.

Segretario:

Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Concorso a un posto di preparatore specializzato di laboratori chimici e tecnologici:

Presidente:

Guarino dott. Ariberto, ispettore generale del Tesoro, direttore della Zecca.

Membri:

Jelpo ing. Nicola, ingegnere del ruolo della Zecca;
Natale dott. Ugo, capo laboratorio chimico della Zecca.

Segretario:

Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Concorso a un posto di pantografista:

Presidente:

Guarino dott. Ariberto, ispettore generale del Tesoro, direttore della Zecca.

Membri:

Bilancini ing. Lucio, vice direttore tecnico della Zecca;
Monassi Guerrino Mattia, primo incisore della Zecca.

Segretario:

Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Concorso a due posti di tempratore:

Presidente:

Guarino dott. Ariberto, ispettore generale del Tesoro, direttore della Zecca.

Membri:

Bilancini ing. Lucio, vice direttore tecnico della Zecca;
Patrizi Roberto, capotecnico della Zecca.

Segretario:

Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Concorso a tre posti di tornitore di metalli:

Presidente:

Guarino dott. Ariberto, ispettore generale del Tesoro, direttore della Zecca.

Membri:

Jelpo ing. Nicola, ingegnere del ruolo della Zecca;
Girlanda cav. uff. Mario, capotecnico capo della Zecca.

Segretario:

Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Concorso a due posti di conducente di automezzi:

Presidente:

Guarino dott. Ariberto, ispettore generale del Tesoro, direttore della Zecca.

Membri:

Jelpo ing. Nicola, ingegnere del ruolo della Zecca;
Bonelli Giorgio, capotecnico principale della Zecca.

Segretario:

Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Concorso a due posti di stampatore e patinatore di medaglie:

Presidente:

Guarino dott. Ariberto, ispettore generale del Tesoro, direttore della Zecca.

Membri:

Jelpo ing. Nicola, ingegnere del ruolo della Zecca;
Monassi Guerrino Mattia, primo incisore della Zecca.

Segretario:

Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

La spesa graverà sul capitolo 2122 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, per l'importo presunto di lire 1.929.600.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1970

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1970
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 156

(3386)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami ad otto posti di aiuto tecnico di 2ª classe (geometri).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 del regolamento organico approvato con decreto ministeriale 11 aprile 1963;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la delibera consiliare del 16 giugno 1969, con la quale è stato approvato il bando di concorso a otto posti di aiuto tecnico di 2ª classe nella carriera di concetto, ruolo tecnico (geometri), dell'Istituto postelegrafonici;
Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Approva

la costituzione della commissione come appresso indicato:

Presidente:

Belli cav. uff. Franco, capo servizio dell'Istituto postelegrafonici.

Membri:

Belli Contarini prof. Giuseppe, ordinario di costruzioni nell'istituto tecnico per geometri «Medici del Vascello» di Roma;
Forcucci prof. Mario, ordinario di topografia nell'Istituto tecnico per geometri «L. Einaudi» di Roma;
Cappella ing. Luigi, ingegnere dell'Istituto postelegrafonici;
Di Iorio dott. Pasquale, capo sezione dell'Istituto postelegrafonici.

Segretario:

Bonaccurso dott. Domenico, consigliere di 1ª classe dell'Istituto postelegrafonici.

Il presidente: FERRARI

(3526)

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a quarantotto posti di vice segretario

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 del regolamento organico approvato con decreto ministeriale 11 aprile 1963;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la delibera consiliare del 16 giugno 1969, con la quale è stato approvato il bando di concorso a quarantotto posti di vice segretario, carriera di concetto, ruolo amministrativo o contabile, dell'Istituto postelegrafonici;
Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Approva

la costituzione della commissione come appresso indicato:

Presidente:

Ceruti dott. Edmondo, capo servizio dell'Istituto postelegrafonici.

Membri:

Genovese prof. Giovanni, ordinario di materie giuridiche ed economiche nell'istituto tecnico commerciale «G. da Verrazzano» di Roma;
Labonia prof. Ernesto, ordinario di materie giuridiche ed economiche nell'istituto «Quintino Sella» di Roma;
Spadaccino dott. Peppino, capo sezione dell'Istituto postelegrafonici;
Adorisio dott. Francesco, capo sezione dell'Istituto postelegrafonici.

Segretario:

Del Rio dott. Demetrio, consigliere di 1ª classe dell'Istituto postelegrafonici.

Il presidente: FERRARI

(3527)

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di aiuto tecnico di 2ª classe (periti)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 del regolamento organico approvato con decreto ministeriale 11 aprile 1963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la delibera consiliare del 16 giugno 1969, con la quale è stato approvato il bando di concorso a tre posti di aiuto tecnico di 2ª classe nella carriera di concetto, ruolo tecnico (periti), dell'Istituto postelegrafonici;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Approva

la costituzione della commissione come appresso indicato:

Presidente:

Belli cav. uff. Franco, capo servizio dell'Istituto postelegrafonici.

Membri:

Rizzo prof. Sabatino, ordinario di elettrotecnica generale, misure elettriche e laboratorio nell'istituto tecnico industriale « A. Volta » di Napoli;

Gianforte prof. Giacinto, ordinario di elettrotecnica generale, misure elettriche e laboratorio nell'istituto tecnico industriale « A. Volta » di L'Aquila;

Cappella ing. Luigi, ingegnere dell'Istituto postelegrafonici;

Di Iorio dott. Pasquale, capo sezione dell'Istituto postelegrafonici.

Segretario:

Bonaccurso dott. Domenico, consigliere di 1ª classe dell'Istituto postelegrafonici.

Il presidente: FERRARI

(3525)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 01826 del 24 marzo 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1968;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dei comuni interessati, nonchè quelle della prefettura di Catanzaro e dell'ordine provinciale dei medici chirurghi di Catanzaro;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro è costituita come appresso:

Presidente:

Nociti dott. Domenico, ispettore generale, Ministero della sanità.

Componenti:

Bottari dott. Silvio, vice prefetto di Catanzaro;

Rosano dott. Vito, primario medico ospedale civile di Vibo Valentia;

Leone dott. Angelo, primario chirurgo ospedale civile di Vibo Valentia;

De Prisco dott. Antonio, medico provinciale di Cosenza;

Parise dott. Francesco, medico condotto titolare di Argusto.

Segretario:

Notarianni dott. Ivan, consigliere di 1ª classe, Ministero della sanità.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 1° aprile 1970

Il medico provinciale: GIUTTARI

(3390)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1.8.3/1015 in data 24 febbraio 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte veterinarie vacanti in questa provincia al 30 novembre 1968; e n. 1.8.3/4734 in data 8 ottobre 1969 di stralcio dal suddetto bando di concorso della condotta veterinaria di Civitella;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dall'ordine dei veterinari, dalla prefettura di Forlì e dalle amministrazioni comunali interessate, nonchè il decreto n. 1976 del 6 aprile 1970 del medico provinciale di Forlì;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Ughetto dott. Giuseppe, ispettore generale amministrativo, Ministero della sanità.

Componenti:

Schirinzi dott. Nicola, vice prefetto di Forlì;

Bortolotti dott. Martino, ispettore generale veterinario, Ministero della sanità;

Montroni prof. Luigi, docente in anatomia patologica Università di Bologna;

Gentile prof. Giuseppe, docente in clinica medica veterinaria Università di Bologna;

Cantoni Lughi dott. Giorgio, veterinario condotto di Meldola.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Gregorio Prestinaci, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Art. 2.

La predetta commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso l'istituto di clinica medica veterinaria dell'Università di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Forlì, addì 8 aprile 1970

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(3389)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1970, n. 5.

Istituzione di un centro regionale per la diagnosi precoce dei tumori ginecologici.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 23 *gennaio* 1970)

Il Consiglio regionale ha approvato nell'adunanza dell'1 19 dicembre 1969;

Il Presidente della Giunta regionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A' sensi e per gli effetti degli articoli 5 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, è approvata l'istituzione, presso l'Istituto regionale di assistenza materna ed infantile, di Aosta, di un centro regionale per la diagnosi precoce dei tumori ginecologici.

Art. 2.

Il centro regionale diagnostico di cui al precedente articolo e gestito e funziona sotto il controllo dell'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, con l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia, nonchè delle norme di apposito regolamento speciale.

Art. 3.

Il centro regionale diagnostico provvede:

a) alla ricerca e alla diagnosi precoce delle neoplasie dell'apparato genitale femminile e degli stati di predisposizione alle stesse, mediante una sistematica azione di « dépistage » di massa nel territorio della Valle d'Aosta;

b) alla diffusione delle necessarie misure profilattiche e di prevenzione, promuovendo studi e ricerche scientifiche e svolgendo accurata e capillare opera di propaganda;

c) ad effettuare le operazioni di prelievo e di fissaggio su vetrino delle secrezioni genitali delle pazienti;

d) a segnalare ai medici curanti ed ai competenti istituti sanitari, per le ulteriori incombenze, i casi positivi o comunque sospetti;

e) a offrire ai medici della Regione una organizzazione di facile e sicuro ricorso per la diagnosi precoce della malattia.

Art. 4.

Al funzionamento del centro regionale diagnostico si provvede mediante l'impiego del seguente personale:

1) un medico-chirurgo, libero docente o specialista in ginecologia ed ostetricia, specializzato in istologia, quale incaricato e che sovraintende al servizio;

2) un medico specialista in ginecologia, esperto nella citologia vaginale, quale incaricato e che dirige tecnicamente il servizio;

3) due tecniche ausiliarie in possesso di uno dei seguenti titoli: ostetrica, assistente sanitaria, infermiera professionale, tecnico-laboratorista, ovvero di altro titolo equiparato ai precedenti e idoneo alla ammissione ai corsi ministeriali per citotecnica; le due tecniche ausiliarie coadiuvano i sanitari ed effettuano i prelievi;

4) una addetta al centro con mansioni di dattilografa, archivista ed applicata.

L'espletamento dei servizi amministrativi del « centro » è affidato agli uffici amministrativi regionali all'uopo incaricati.

Art. 5.

Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dello assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale, può essere autorizzata la stipulazione di apposite convenzioni con istituti assistenziali e mutualistici, per eventuali prestazioni da effettuare a favore delle rispettive assistite.

Art. 6.

Il prelievo degli strisci per il centro regionale diagnostico può essere effettuato anche da medici condotti e da ostetriche condotte, preventivamente autorizzati dal centro, ai quali saranno corrisposti compensi forfettari annui nelle misure stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 7.

Il centro regionale diagnostico deve essere costantemente provvisto delle apparecchiature tecnico-sanitarie, delle suppellettili di laboratorio, dei registri e schedari prescritti ed atti ad assicurare il buon funzionamento dei servizi del centro.

Art. 8.

E' approvata la tabella organica, — annessa alla presente legge quale allegato *A* —, dei posti di ruolo del personale addetto al centro regionale per la diagnosi precoce dei tumori ginecologici.

Al predetto personale sono estese, per quanto applicabili, le norme di legge in vigore sullo stato giuridico ed economico del personale dipendente dall'amministrazione regionale previste dalle leggi regionali 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 9.

Le spese derivanti a carico della Regione dalla istituzione e dal funzionamento del centro diagnostico in applicazione della presente legge, previste in annue L. 14.000.000, saranno imputate all'apposito sottoindicato nuovo capitolo di spesa da iscrivere nei bilanci di previsione della Regione per l'anno finanziario 1969 e per gli anni seguenti, con lo stanziamento annuo di L. 14.000.000, spesa la cui copertura è assicurata anche per gli anni successivi in relazione al provvedimento di variazione di bilancio di cui al comma seguente.

Per il finanziamento e la copertura della spesa annua di L. 14.000.000 prevista per l'istituzione e il funzionamento del centro di diagnosi precoce dei tumori ginecologici, ai sensi della presente legge, è approvata la seguente variazione allo stato di previsione della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1969:

E' istituito il seguente capitolo di spesa n. 710 (« Spese per la gestione, l'arredamento e l'attrezzatura del centro di diagnosi precoce dei tumori ginecologici ») con lo stanziamento annuo di lire quattordicimilioni, somma da prelevare dal capitolo 206 della parte spesa del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) »).

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul « Bollettino Uffisiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 gennaio 1970

BORDON

Allegato *A* alla legge regionale n. 5 in data 22 gennaio 1970.

Tabella organica dei servizi e dei posti di ruolo del centro per la diagnosi precoce dei tumori ginecologici

Gruppo Regionale	Qualifiche	N. posti	Carriera	Sviluppo Ruolo Aperto	
				Stipendi annui lordi	n. anni
C/RS	Tecniche citologhe	2	esecutiva	1.690.000 1.460.000 1.310.000 1.170.000	dopo 14 anni » 6 » » 4 » iniziale
C/2	Addetta al centro	1	esecutiva	1.460.000 1.310.000 1.170.000 1.080.000	dopo 14 anni » 8 » » 4 » iniziale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1970, n. **6**.

Modificazioni alle leggi regionali 12 novembre 1959, n. 5, 14 maggio 1964, n. 3 e 30 agosto 1967, n. 26, recanti norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 23 *gennaio* 1970)

Il Consiglio regionale ha approvato nell'adunanza dellì 19 dicembre 1969;

Il Presidente della Giunta regionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'importo della rendita dovuta, — ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 12 novembre 1959, n. 5, modificata con leggi regionali 14 maggio 1964, n. 3 e 30 agosto 1967, n. 26, ai malati riconosciuti affetti da silicosi o da asbestosi in sede di primo accertamento e in sede di successive revisioni è calcolato, a decorrere dal 1° luglio 1968, in base alla retribuzione massimale rivalutata in L. 1.265.000 annue.

Art. 2.

La maggiore spesa derivante a carico della Regione dall'applicazione della presente legge per il periodo dal 1° luglio 1968 al 31 dicembre 1968, — prevista in L. 1.250.000, sarà imputata al residuo passivo « Spese per l'assistenza ai silicotici » (Fondo di L. 13.000.000 impegnato con deliberazione della Giunta regionale n. 5410 del 31 dicembre 1968).

La maggiore spesa annua derivante a carico della Regione dall'applicazione della presente legge a decorrere dal 1° gennaio 1969, prevista in annue L. 2.500.000, sarà imputata al capitolo 744 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1969, che già presenta la necessaria disponibilità di fondi, nonchè al corrispondente istituendo capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per l'anno 1970 e per i successivi anni.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 gennaio 1970

BORDON

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1970, n. **7**.

Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1967, n. 31, concernente norme di attuazione, in Valle d'Aosta, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 23 *gennaio* 1970)

Il Consiglio regionale ha approvato nell'adunanza dellì 19 dicembre 1969;

Il Presidente della Giunta regionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La quota integrativa regionale nelle spese per il maggior costo dell'assistenza sanitaria di cui all'art. 23 — lettera *C*) della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, — prevista dall'art. 3 della legge regionale 7 dicembre 1967, n. 31, a favore degli artigiani e dei loro familiari assistibili ai sensi della legge suddetta e dei pensionati artigiani e familiari a carico assistibili gratuitamente ai sensi della legge statale 25 febbraio 1963, n. 260, — è aumentata da un importo unitario massimo di lire duemila a un importo unitario massimo di lire duemilacinquecento pro capite, a decorrere dal 1° gennaio 1969.

Art. 2.

La maggiore spesa annua derivante a carico del bilancio regionale dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, prevista in lire tremilioni, sarà imputata al capitolo 747 (« Spese per integrazione assistenza malattia agli artigiani ») dei bilanci preventivi della Regione per gli anni finanzari 1969 e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti; a tal fine è approvato l'aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da lire dodici milioni a lire quindici milioni.

Per l'anno finanziario 1969, è approvato l'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 747 (« Spese per integrazione assistenza malattia agli artigiani ») del bilancio di previsione della Regione da lire dodicimilioni a lire quindicimilioni mediante prelievo della somma di lire tremilioni dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (" Spese correnti allegato *E* " »).

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 gennaio 1970

BORDON

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1970, n. **8**.

Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 1966, n. 16, concernente norme di attuazione, in Valle d'Aosta, della legge 22 novembre 1954, n. 1136, sull'estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 23 *gennaio* 1970)

Il Consiglio regionale ha approvato nell'adunanza dellì 19 dicembre 1969;

Il Presidente della Giunta regionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo integrativo regionale nelle spese per l'eventuale maggior costo dell'assistenza medica e dell'assistenza ostetrica generica, — di cui alle lettere *a*) e *d*) dell'art. 3 della legge statale 22 novembre 1954, n. 1136 —, previsto a favore dei coltivatori diretti dall'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 16, è aumentato da un importo unitario massimo di lire mille a un importo unitario massimo di lire millecinquecento, a decorrere dal 1° gennaio 1969.

Art. 2.

La maggiore spesa annua derivante a carico del bilancio regionale dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, — prevista in lire seimilioni — sarà imputata al capitolo 746 (« Spese e contributi per rimborso quote capitarie, integrazioni mutualistiche e prestazioni sanitarie e assistenziali a favore dei colti-

vatori diretti ») della parte spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1969 e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti; a tal fine è approvato l'aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da lire novantamilioni a lire novantaseimilioni.

E' approvato per l'anno 1969 l'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 746 (« Spese e contributi per rimborso quote capitarie, integrazioni mutualistiche e prestazioni sanitarie e assistenziali a favore dei coltivatori diretti ») del bilancio di previsione della Regione da lire novantamilioni a lire novantaseimilioni mediante prelievo della somma di lire seimilioni dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti allegato E).

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 gennaio 1970

BORDON

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1970, n. **9.**

Spese annue per il funzionamento dell'emoteca regionale (centro trasfusionale) istituita con legge regionale 21 luglio 1961, n. 6.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 23 *gennaio* 1970)

Il Consiglio regionale ha approvato nell'adunanza delli 19 dicembre 1969;

Il Presidente della Giunta regionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le spese annue per il funzionamento dell'emoteca regionale (centro trasfusionale) istituita con legge regionale 21 luglio 1961, n. 6, sono approvate in complessive L. 26.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1969 e graveranno per L. 15.500.000 sul capitolo 694 e per L. 10.500.000 sul capitolo 708 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1969 e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari.

Art. 2.

Per il finanziamento della maggiore spesa annua di L. 3.000.000 per l'anno 1969 (che si riduce a L. 2.500.000 a seguito dell'aumento di L. 500.000 già apportato allo stanziamento del capitolo di spesa 694 con la legge regionale 27 agosto 1969, n. 9), sono approvate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1969.

Variazione in aumento alla parte entrata:

Lo stanziamento annuo del capitolo 28 (Provento gestione dell'emoteca regionale centro trasfusionale) è aumentato di L. 2.500.000.

Variazione alla parte spesa:

a) Lo stanziamento annuo del capitolo 694 (Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'emoteca) è aumentato da L. 14.500.000 a complessive L. 15.500.000;

b) Lo stanziamento annuo del capitolo 708 (Spese per la gestione, l'arredamento e l'attrezzatura dell'emoteca regionale centro trasfusionale) è aumentato da L 9.000.000 a L. 10.500.000.

Art. 3.

In sede di approvazione dei bilanci annui di previsione della Regione per gli anni 1970 e seguenti o in sede di approvazione di provvedimenti di variazione agli stanziamenti dei bilanci stessi, la spesa annua di L. 26.000.000, prevista ed autorizzata per il funzionamento dell'emoteca regionale (centro trasfusionale), sarà ripartita fra i due capitoli di spesa sopracitati del bilancio, in base alle accertate necessità dei servizi e della gestione dell'emoteca stessa.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 22 gennaio 1970

BORDON

(3038)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.